CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DI ERF S.p.A. del 30 ottobre 2023

Indice

Premessa....3
Art.1 – Sezione specifica di disciplina dell'Orario di lavoro di cui agli Artt. 27 e 28 del CCNL....3
1.1 Integrazioni all'Art.27....3
1.1.1 Inizio lavoro per il personale di manovra....3
1.1.2 Fine lavoro per il personale di manovra....3
1.1.3 Pausa per giornalieri, turnisti....4
1.2 Flessibilità Art.28....4
1.3 Gestione quota parte dei ROL....4
Art.2 – Istituti particolari di ERF....4
2.1 Figure Polifunzionali....4
2.1.1 Livello professionale D: Operatore specializzato polifunzionale ERF....4
2.1.2 Livello professionale C: Tecnico polifunzionale ERF....5
2.1.3. Salario Professionale aggiuntivo....5
2.2 Jolly....5
2.3 Squadra Disponibile....5
2.4 "Cambio Turno"....5
2.5 "Chiamata in Servizio"....5
2.6 Modifica parziale dell'Art.81 del CCNL....5
2.7 Funzioni di Preposto attività rischio medio e Coordinatore squadra di emergenza in stazione 5
2.8 Impiego in attività dell'area tecnica di personale PDC e PDT....6
2.9 Comunicazioni....6

Premessa

Oggi, 30 ottobre 2023, presso la sede della Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. Venezia,

si sono incontrati

l'azienda, rappresentata dal Direttore Generale Antonio Tieri coadiuvato da Alessandra Giantin e assistita da Confindustria Veneto Est in persona di Giancarlo Piva

e

la Filt CGIL e dalla Fit CISL rappresentate rispettivamente da Alessio Bianchin, Pier Luigi Baldan e Domenico Leone, Fabio Chiaro.

Con il presente accordo le Parti intendono valorizzare il lungo percorso di relazioni industriali in atto a livello aziendale che, nel tempo, ha portato a costruire un assetto di norme contrattuali aziendali che caratterizzano la gestione dei rapporti di lavoro con tutti le lavoratrici e i lavoratori, definendo un trattamento normativo ed economico complessivamente migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale applicata dall'azienda.
Le Parti hanno quindi inteso consolidare il sistema di regole contrattuali aziendali, andando ad attualizzarle rispetto alle nuove esigenze del mercato del lavoro e alla necessità di rendere l'attività aziendale attrattiva rispetto a nuove risorse che possano inserirsi nel contesto lavorativo, al fine di dare continuità all'impresa, accrescendo, nel contempo, le competenze e la professionalità dei lavoratori, perché l'Azienda possa rappresentare per il territorio in cui è insediata la declinazione di una attività sostenibile in termini di prevenzione, salute e sicurezza, di impronta ambientale, di qualità ed eccellenza del servizio ai clienti e di responsabilità sociale.

Tutto ciò premesso, le Parti, concordano, con decorrenza dal 01/01/2024, quanto segue:

Art.1 – Sezione specifica di disciplina dell'Orario di lavoro di cui agli Artt. 27 e 28 del CCNL

1.1 Integrazioni all'Art.27

1.1.1 Inizio lavoro per il personale di manovra

Per il personale impegnato in manovra (macchinisti e manovratori) l'inizio del lavoro coincide con l'arrivo al deposito-officina di ERF e la relativa timbratura.

1.1.2 Fine lavoro per il personale di manovra

Per il personale impegnato in manovra (macchinisti e manovratori) la fine dell'orario di lavoro coincide con l'arrivo al deposito-officina di ERF e la relativa timbratura.
Il tempo di uscita (comprendente trasferimenti, doccia, vestizione e ogni altra attività propedeutica all'uscita dal servizio), è stabilito in 20' ed è conteggiato in anticipo sulla fine dell'orario di lavoro. Tale tempo è aumentato di 10' nel caso in cui il personale effettui l'ultima manovra del turno con terminalizzazione al Terminal Fusina.

1.1.3 Pausa per giornalieri, turnisti

Per pausa dal servizio si intende il tempo che intercorre dalla sospensione dell'attività lavorativa al rientro alla stessa, essendo inclusi nella definizione di pausa tutti i tempi accessori, complementari, di refezione e comunque non relativi alla effettiva erogazione del servizio da parte di ERF.
Ad integrazione dell'art. 27 punto 1.12, per i lavoratori previsti dall' art.27 punto 1.6 lettere a, b, c con orario di lavoro continuativo giornaliero superiore alle 7 ore, la pausa dal servizio è stabilita in 30', ferma restando la pausa di 15' prevista per i lavoratori con orario di lavoro continuativo giornaliero superiore alle 6 ore ed inferiore od uguale alle 7 ore.
Per il personale con orario di lavoro giornaliero su prestazione unica in orario spezzato, ovvero nel corso della quale è previsto un intervallo non retribuito, viene stabilito che, detto intervallo, avrà la durata di 1 ora e che lo stesso dovrà svolgersi in orario flessibile dalle ore 12,00 alle ore 14,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 punto 1.7.

1.2 Flessibilità Art.28

Ad integrazione della lettera c dell'Art. 28 del CCNL, il personale di manovra sarà in ogni caso tenuto a svolgere servizio straordinario nei seguenti casi:

a) in assenza di cambio contestuale ma comunque entro i limiti massimi di orario di lavoro previsti dall'art.27 e 28;
b) quando occorre movimentare merci pericolose o deperibili ma comunque entro i limiti massimi di orario di lavoro previsti dall'art.27 e 28;
c) per ritardo piazzamento materiale in uscita banchine\ binari terminalizzazione per partenza programmata all'interno del normale orario di lavoro ma comunque entro i limiti massimi di orario di lavoro previsti dall'art.27 e 28;

In questi casi sarà prevista, oltre alla retribuzione così come accordi in essere e dal CCNL vigente, l'erogazione dell'indennità di € 15,00 (quindici/00) lordi.
Tale indennità di € 15,00 (quindici/00) lordi è prevista anche a favore del personale in forza all'Ufficio Movimento nel caso sia necessario mantenere aperto l'Ufficio oltre l'orario previsto di apertura della Stazione, cioè ogni qualvolta, nel turno ordinario, in sostituzione del personale smontante non è previsto alcun personale montante.

1.3 Gestione quota parte dei ROL

Le Parti concordano che una quota dei ROL effettivamente maturati all'atto di richiesta da parte dell'azienda, fino ad un massimo di 16 h/anno, potrà essere utilizzata, a discrezione dell'azienda, per far fronte ad improvvisi cali di operatività. L'utilizzazione di tali ore, per gruppi minimi di 8 ore, dovrà essere comunicata al lavoratore con anticipo minimo di almeno 12 ore.

Art.2 – Istituti particolari di ERF

2.1 Figure Polifunzionali

Limitatamente ai livelli professionali C e D, le declaratorie e figure professionali di cui al punto 2 dell'art.27 del CCNL vengono integrate dalle seguenti figure polifunzionali esemplificative.

2.1.1 Livello professionale D: Operatore specializzato polifunzionale ERF

Tale figura professionale è associata ai lavoratori che, oltre il servizio di manovratore, svolgono le attività di Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture e/o Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili, così come esplicitate nel CCNL.

2.1.2 Livello professionale C: Tecnico polifunzionale ERF

Tale figura professionale è associata ai lavoratori che, oltre il servizio di manovra e condotta, svolgono le attività di Tecnico della Manutenzione Infrastrutture e/o Tecnico della Manutenzione Rotabili, così come esplicitate nel CCNL.

2.1.3. Salario Professionale aggiuntivo

Nel caso di figure professionali relative ai punti 4.1.1 e 4.1.2 del presente accordo, è riconosciuto un salario professionale, aggiuntivo rispetto a quello previsto per il servizio di manovra e/o condotta, pari a € 165,00 (centosessantacinque/00) lordi.

2.2 Jolly

Ai componenti della squadra di manovra (cosiddetta squadra jolly) e al piazzalista, che, in caso di ordine del preposto, dovranno sostituire il personale operativo in turno, mancante per assenze dovute a qualsiasi titolo, verrà corrisposta una indennità, denominata "Jolly", pari a € 30,00 (trenta/00) lordi/giorno. L'indennità verrà corrisposta per la prestazione effettuata nell'intero turno di lavoro, salvo diversa disposizione dell'azienda.

2.3 Squadra Disponibile

I componenti della squadra di manovra individuata come squadra "Disponibile", svolgeranno servizio straordinario in caso di necessità (nei limiti massimi previsti dal CCNL). Sarà cura dei preposti comunicare al capo manovra le esigenze di manovra in orario straordinario non appena esse si manifestino.

A fronte dell'impegno garantito, verrà erogata, oltre alla retribuzione delle ore straordinarie, l'indennità di € 15,00 (quindici/00) lordi/prestazione.

2.4 "Cambio Turno"

Al personale di manovra disponibile ad uno spostamento di turno già stabilito con un preavviso inferiore alle 24 ore, verrà corrisposta un'indennità "Cambio Turno" pari ad € 30,00 (trenta/00) lordi per ogni cambio.

2.5 "Chiamata in Servizio"

Come già introdotto dal Verbale di riunione del 31/03/1998, al personale che, per motivi di urgenza e straordinarietà dettati da esigenze di manovra, darà la propria disponibilità al lavoro da eseguirsi in giorno di riposo o festivo, verrà corrisposta, oltre alle ore effettive e alla maggiorazione di legge, un'indennità di "Chiamata" pari ad € 41,32 (quarantuno/32) lordi/prestazione.

2.6 Modifica parziale dell'Art.81 del CCNL

Il comma 2 dell'Art.81 del CCNL è così modificato:

"2. L'indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di ferie, di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell'art. 42 (Permessi) del presente CCNL."

2.7 Funzioni di Preposto attività rischio medio e Coordinatore squadra di emergenza in stazione

Ai lavoratori con mansioni di capo-manovra e piazzalisti, previa formazione particolare per il ruolo, nel momento in cui svolgono le funzioni di Preposto e Coordinatore squadra di emergenza in stazione, spetterà un'indennità pari ad € 2,00 lordi per la giornata in cui il ruolo è assolto. Nel caso in cui il CCNL applicato definisca nei futuri rinnovi una indennità correlata all'esplicazione delle funzioni di preposto, l'indennità definita col presente accordo sarà automaticamente assorbita nei nuovi importi contrattualmente definiti a livello nazionale.

2.8 Impiego in attività dell'area tecnica di personale PDC e PDT

Per gli operatori delle squadre di manovra che su base volontaria sono destinati temporaneamente ad esplicare la propria attività in area tecnica, verrà corrisposta, per il tempo in cui viene svolta tale attività, un'indennità pari ad € 5,00 Euro lordi a prestazione.

Le Parti concordano che tale attività, nei limiti delle esigenze operative, sia svolta a rotazione tra i lavoratori individuati dalla Direzione e opportunamente formati.

2.9 Comunicazioni

Dopo un periodo sperimentale, Le parti convengono che l'utilizzo bidirezionale di canali elettronici di comunicazione sia uno strumento utile ed efficace per l'ordinaria gestione aziendale (ordinaria= che non impatta sulla condizione professionale ed economica del lavoratore)

Si stabilisce pertanto:

- l'azienda assegna ad ogni dipendente indirizzo email aziendale nominativo con relativa password personale.
- Tale canale elettronico sarà l'unico inteso come legittimo per il corretto utilizzo secondo le modalità e le finalità di seguito specificate.
- Il dipendente che intende, a qualsiasi titolo, non avvalersi di tale strumento dovrà darne esplicita comunicazione al datore di lavoro affinché gli venga consegnata la procedura "brevi mano".

Modalità e finalità:

a) Per le comunicazioni e la documentazione di carattere amministrativo relative alla gestione del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore (es. certificati, permessi, cedolini, CU, ecc.) verrà utilizzato il suddetto canale elettronico. I termini previsti per il recapito della documentazione rimangono gli stessi previsti dalle norme in materia, dal CCNL e dagli usi aziendali.
b) Per le comunicazioni e la documentazione di carattere operativo relative alla gestione del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore (es. richiesta ferie, gestione turni, ecc.) verrà utilizzato il suddetto canale elettronico. I termini previsti per l'inoltro rimangono gli stessi previsti dalle precedenti disposizioni e dagli usi aziendali.
c) Per le comunicazioni di carattere urgente relative alla gestione del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore (es. impossibilità improvvisa di raggiungere il posto di lavoro, direttive urgenti del datore di lavoro e delegati) si procederà con contatto telefonico dove si provvederà ad anticipare la comunicazione urgente; lo stesso dovrà essere seguito da comunicazione scritta tramite utilizzo del suddetto canale elettronico. La comunicazione scritta dovrà seguire entro le 2 ore dal contatto telefonico, salvo situazione di comprovata impossibilità.

Per le comunicazioni e la documentazione relative alla gestione straordinaria del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore si adotteranno i canali previsti dalle norme, ovvero canali la cui data di invio e di ricezione hanno prova certa.

Per ERF, Antonio Tieri (DDL)

Per Confindustria Venero Est, Giancarlo Piva

Per FILT CGIL,

Per FIT CISL,